

Avv. ANNA ALESSIA CASCIO GIOIA  
Via San Nicolò n. 8/G- 95022 Aci Catena (CT)  
Tel/Fax 095435891 - cell. 334974151  
pec:alessia.gioiacascio@pec.ordineavvocaticatania.it

## TRIBUNALE DI CATANIA

### Sezione Lavoro

#### Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c

**Con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex  
art. 151 c.p.c**

**PER:** \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (c.f.:  
\_\_\_\_\_), ed elettivamente domiciliata in Aci Catena, via San Nicolò, n.  
8/G, presso lo studio dell'avv. Anna Alessia Cascio Gioia (c.f.: CSCNLS75H70C351U)  
fax 095.435891, pec: alessia.gioiacascio@pec.ordineavvocaticatania.it, che la rappre-  
senta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato cartaceo ai sensi  
dell'art. 83 c.p.c.WHA

#### CONTRO

- **MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica** (C.F.: 80185250588) Roma in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma domiciliato *ex lege* Avvocatura distrettuale dello stato di Catania;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F.: 80018500829) in persona del Dirigente pro-tempore domiciliato *ex lege* presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- **Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Catania** (C.F.: 80008730873) in persona del Dirigente pro-tempore domiciliato *ex lege* presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (C.F.: 80185250588) in persona del Dirigente pro-tempore;

- Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari (C.F.: 80185250588) in persona del Dirigente pro-tempore.

\*\*\*\*\*

Nell'anno 2015/2016 l'istante veniva assunta come Docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria (doc.3), con provenienza GAE, esprimendo come "imposto" l'ordine di preferenza degli ambiti, indicato nell'apposita istanza *online* a cui si rimanda (doc 5).

In particolare, essa istante, che attualmente è in servizio per assegnazione provvisoria ricongiungimento familiare presso CD Teresa di Calcutta sito a Belpasso (CT) (doc. 11), in data 10/11/2015, riceveva dal MIUR una mail non certificata, con cui veniva "notificata" la proposta di assunzione relativa alla domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario anno scolastico 2015/2016, previsto dalla legge n. 107 del 2015 e la stessa veniva invitata a presentarsi presso la sede indicata dall'USR Sardegna, nel giorno previsto per la convocazione.

In data 10/11/2015 alla ricorrente veniva comunicata l'assegnazione, come nuova sede scolastica, in Sardegna presso l'Istituto Comprensivo C. Colombo di Cagliari. Mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17 veniva assegnata la sede definitiva, in Sardegna presso l'Istituto Comprensivo "Monastir" di Cagliari (doc. n. 4, mail del 24.08.2016).

Poiché tale assegnazione è illegittima ed arbitraria per le motivazioni meglio infra specificate, la ricorrente agisce giudizialmente, innanzi a codesto Tribunale al fine di ottenere l'assegnazione alla sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa (**nell'ambito territoriale della provincia di Catania Sicilia 0007 ovvero Sicilia 0006, o 0009, oppure 0010 o 0008, 0011, 0025 o altre espresse**) sulla base del criterio del punteggio e dunque con precedenza rispetto ai docenti titolari di punteggio inferiore, stante l'illegittimità dei movimenti del personale docente della scuola primaria per l'anno 2015/2016, ed espone all'uopo quanto segue.

Com'è noto, la legge n.107 del 2015 (la c.d. "Buona Scuola") ha disposto un procedimento straordinario di reclutamento (che ha riguardato anche la ricorrente), finalizzato a "stabilizzare" il personale precario della scuola pubblica.



Tale obiettivo, tuttavia, è stato perseguito attraverso un percorso che, ingiustificatamente, non ha tenuto conto dei diritti già maturati da tanti docenti, e non ha rispettato le graduatorie di appartenenza a vantaggio di aspiranti con punteggio inferiore.

Una categoria di docenti particolarmente numerosa e strutturata nel tempo è stata equiparata ad altre categorie di docenti reclutati in fasi successive, i quali hanno paradossalmente potuto usufruire di maggiori disponibilità, sia nell'ambito geografico di riferimento, che nei settori di concorso per i quali risultavano abilitati.

Invero, migliaia di docenti che erano iscritti in graduatorie di carattere provinciale avevano a suo tempo espresso un'opzione, imposta dalla legge, per delimitare l'ambito geografico in cui sarebbe potuta avvenire la loro assunzione negli organici della scuola.

La legge sulla Buona Scuola, però, non ha rispettato la delimitazione dell'ambito provinciale, imponendo una scelta su base nazionale. Ciò, benché i docenti ammessi al procedimento straordinario di reclutamento, avessero fino a quel momento lavorato per maturare i titoli necessari all'assunzione in quel determinato contesto provinciale, proiettando anche la propria dimensione personale e in molti casi familiare in quell'ambito.

A ciò si aggiunga che la legge, pur lasciando formalmente alla libera scelta del docente l'indicazione delle preferenze geografiche, ha stabilito che, in caso di mancata accettazione della proposta di assunzione nella provincia in cui si fosse determinata la disponibilità di organico, il docente sarebbe stato escluso dalle graduatorie e non avrebbe potuto partecipare alle ulteriori fasi della straordinaria procedura di reclutamento.

Migliaia di docenti delle c.d. GAE (Graduatorie ad esaurimento), tra cui l'odierna istante, sono stati così "costretti" alla "**mobilità forzata**", principalmente dal Sud al Nord, sulla base di un algoritmo che ha attribuito i trasferimenti senza tener conto, tra l'altro, di situazioni personali, anzianità di servizio e carichi familiari.

Sono del tutto evidenti le violazioni dei diritti individuali dei soggetti coinvolti, i quali di fatto hanno dovuto accettare una proposta di assunzione in un ambito geografico del tutto diverso, pur di preservare la legittima aspettativa all'assunzione stessa.

Nella fattispecie, la ricorrente è stata assegnata, all'Istituto Comprensivo Monastir di Cagliari in Sardegna, in una regione, quindi, distante oltre 1000 km, con notevoli



danni economici ed esistenziali, anche per il suo nucleo familiare; danni a cui non sarebbe esposta con la permanenza nell'ambito territoriale di appartenenza ovvero limitrofo (provincia di Catania).

Essa ricorrente, infatti, finito l'incarico per assegnazione provvisoria nella provincia di Catania, dovrà sostenere nuovamente i costi dei viaggi e di un nuovo alloggio a Cagliari, per non tacere, poi, del pregiudizio di natura affettiva per l'allontanamento dalla famiglia e dalla figlia minore Bandieramonte Elena, nata il 19/12/2009, privati della presenza necessaria della madre, che non può di certo sostenere i costi per continui rientri nel luogo di residenza familiare, con riduzione delle somme disponibili per fare fronte alle esigenze primarie della famiglia stessa.

In ogni caso, anche a voler prescindere dalla inevitabile compromissione della serenità ed unità familiare che ne consegue, **la prospettata assegnazione ad una sede lavorativa al di fuori dal proprio ambito territoriale di appartenenza (già prescelto al momento della stipula del contratto a tempo determinato), è di per sé illegittima, con riferimento all'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012**, a seguito del quale accantonamento sono stati assegnati nelle sedi di preferenza dell'odierna deducente soggetti con punteggio inferiore a quello della deducente medesima.

Al riguardo, può richiamarsi quanto dedotto in precedenti decisioni emesse da codesto Tribunale in questioni analoghe (cfr., sentenza n. 539/2022 - est. dott. G. Di Benedetto -, ordinanze emesse nei procedimenti n. R.G. 1009/2017 e n. R.G. 6220/2017 – est. dott.ssa V. Scardillo –,ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 7412/2017 – est. dott.ssa C. Musumeci – e ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 8929/2017 – est. dott.ssa P. Mirenda; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 8762/2017 – est. dott. G. Di Benedetto, cfr. altresì ordinanza emessa in sede di reclamo nel proc. n. R.G. 12315/2017), le quali decisioni, a loro volta, fanno proprio l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017).



A mente del suddetto orientamento, viene fatta rilevare **l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016** in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare ha consentito infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano *ex lege* 107/2015 “*indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia*”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, hanno partecipato alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Ora, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, vero è che la preferenza accordata dalla legge 107/2015, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Ed i motivi di tale scelta del legislatore si possono individuare nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al D.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

D'altra parte, però, è altrettanto vero che detta scelta risulta assolutamente irragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.



In tale fase di mobilità, infatti, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che sono stati reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come ancora osservato nei precedenti di merito già citati, non trova poi nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 1 co. 108 della l. 107/2015, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge.

Dalla sopra citata norma può solo evincersi che l'unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova la sua ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità!

Orbene, nel caso in specie, dall'elenco docenti trasferimenti scuola primaria anno 2016 prodotto risulta evidente che numerosi insegnanti, con punteggio inferiore alla ricorrente (il cui punteggio era pari a 22 più 6 punti per ricongiungimento) (attualmente il punteggio è 61 più 6 punti per figli e 6 punti per ricongiungimento), hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti territoriali della Regione Sicilia ed in particolare nelle sedi di preferenza della ricorrente, senza che ciò sia in alcun modo previsto e consentito dalla già menzionata normativa di riferimento (l. n.107/2015, art. 1 co. 108).





Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, non può che ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017 e va conseguentemente ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnare all'odierna ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Per l'esposto e per quant'altro, chiede

**Piaccia al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,**

ritenere e dichiarare illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017, e per l'effetto, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnare alla ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa **(nell'ambito territoriale della provincia di Catania Sicilia 0007 ovvero Sicilia 0006, o 0009, oppure 0010 o 0008, 0011, 0025)** sulla base del criterio del punteggio e dunque con precedenza rispetto ai docenti titolari di punteggio inferiore, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, considerato che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e le residenze degli eventuali controinteressati; che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento senza raggiungere lo scopo voluto.

Per quanto sopra, ove si ritenesse la sussistenza di eventuali controinteressati, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale ove vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

Si producono: 1) procura al sottoscritto procuratore, 2) proposta di assunzione del 10/11/2015, 3) contratto del 25/11/2015, 4) mail del 24.08.2016, 5) mod. domanda di mobilità nazionale 2016/2017, 6) domanda di assegnazione provvisoria 2016/2017, 7) mod. domanda di mobilità nazionale 2017/2018, 8) domanda di assegnazione provvisoria 2017/2018 9) mod. domanda di mobilità nazionale 2018/2019, 10) domanda di assegnazione provvisoria 2018/2019, 11) mod. domanda di mobilità nazionale 2019/2020, 12) domanda di assegnazione provvisoria 2019/2020, 13) mod. domanda di mobilità nazionale anno scolastico 2020/2021, 14) domanda di assegnazione provvisoria anno scolastico 2020/2021, 15) mod. domanda di mobilità nazionale anno scolastico 2021/2022, 16) stralcio elenco docenti trasferimenti scuola primaria anno 2016, 17) certificato di stato di famiglia, 18) pubblicazione dell'assegnazione provvisoria anno 2021/2022, 19) Ordinanza del 7/02/2018, R.G. n. 6220/2017, 20) Ordinanza del 21/07/2018, R.G. n. 8762, 21) sentenza n. 539/2022, 22) ricevuta pagamento telematico del contributo unificato.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 37 del D.L n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011, che il valore del procedimento, come introdotto con il presente atto ha valore indeterminato, ed il pagamento del contributo unificato è di € 259,00, per reddito imponibile della parte ricorrente superiore ad € 34.107,72.

*Salvis iuribus.*

Catania, 16/06/2022

Avv. Anna Alessia Cascio Gioia

